



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "B. Passerini"
Via Andreoli, 7 – 21056 Induno Olona (VA) - Tel: 0332/273301-2-3
Codice Ministeriale: VAIC81300B Codice Fiscale 80016940126
e-mail Istruzione: vaic81300b@istruzione.it
posta certificata: vaic81300b@pec.istruzione.it
Sito internet: www.icinduno.edu.it

Norme e criteri per la valutazione nella scuola dell'infanzia, nel primo ciclo di istruzione e per la conduzione dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo

Delibera n° 19 del Collegio docenti del 13.05.2024

INDICE	<i>pag.</i>
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	2
2. CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE	3
3. SCUOLA DELL'INFANZIA	5
Criteri e procedure per la permanenza/il trattenimento alla scuola dell'infanzia di bambini in età di obbligo scolastico	
4. ATTIVITA' DI RECUPERO PER ALUNNI CON CARENZE	6
5. SCUOLA PRIMARIA	
Premessa	8
a. Criteri per la valutazione degli apprendimenti	9
b. Obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione suddivisi per classe e per materia.	9
6. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	
a. Composizione del Consiglio di Classe	10
b. Il voto è deciso dal consiglio di classe	11
c. Criteri di ammissione alle classi seconde e terze	11
d. Validità dell'anno scolastico	12
7. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO DI FINE PRIMO CICLO	15
8. ESAME DI STATO DI FINE PRIMO CICLO	17
9. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO	26
10. LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	29
11. DEFINIZIONE DESCRITTORI PER GLI APPRENDIMENTI , PER I.R.C. E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO	33

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Decreto Ministeriale 26 agosto 1981, (Criteri orientativi per gli esami di licenza media), in particolare il paragrafo riguardante il colloquio pluridisciplinare.
- Ordinanza ministeriale 31 maggio 2001, n. 90 relativa alle norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali.
- Decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254 riguardante Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.
- Direttiva ministeriale 19 dicembre 2007, n. 113 per il recupero e il sostegno nella scuola secondaria di I grado.
- Circolare ministeriale n. 28 del 15/3/2007.
- Direttiva del Ministro n. 75 del 15 settembre 2008 (punto 9: sulla prova nazionale).
- Circolare Ministeriale n° 32 del 14 marzo 2008: scrutini finali ed esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- Circolare ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012 (permanente).
- Legge n. 104 del 5 febbraio 1992.
- Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010.
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (art. 1 c. 181 lett. i).
- D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017.
- D. Lgs. n. 63 del 13 aprile 2017.
- D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017.
- D.M. n. 742 del 3 ottobre 2017.
- Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017.
- Decreto Ministeriale 22 giugno 2020, n. 35.
- Decreto Ministeriale 26 giugno 2020, n. 39 recante "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.
- Decreto Ministeriale 7 agosto 2020, n. 89 recante "Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39".
- O.M. 14 marzo 2022, n. 64.
- Documento di orientamento per la redazione della prova di italiano nell'esame di stato conclusivo del primo ciclo.
- Indicazioni nazionali e nuovi scenari – Documento del comitato scientifico nazionale

2. CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE

La scuola pone al centro la persona che apprende con l'originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. Allo scopo di valorizzare l'unicità e la singolarità di ogni studente, nell'ambito di una cittadinanza unitaria e plurale al contempo, la scuola promuove un'educazione che spinga ciascuno a fare scelte autonome e feconde, quale risultato di un confronto continuo della sua progettualità con i valori che orientano la società in cui vive. In tale prospettiva, la scuola si impegna per il successo scolastico di tutti gli alunni, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità e di svantaggio.

Nell'assolvere il proprio ruolo istituzionale, la scuola tiene conto, nella progettazione formativa, del profilo dello studente al termine del primo ciclo d'istruzione, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle *Indicazioni Nazionali per il curricolo* in riferimento alle diverse discipline; verifica periodicamente e con sistematicità i progressi di ogni alunno, in termini di capacità, competenze, conoscenze e abilità; si assume la responsabilità dei risultati e dei livelli di apprendimento che i propri alunni raggiungono e mira a garantire a tutti una partenza, solida e sicura, per l'itinerario scolastico che prosegue con il secondo ciclo di istruzione.

La valutazione, che precede, accompagna e segue i percorsi d'insegnamento/apprendimento, scaturisce pertanto dalla fiducia nelle potenzialità di ogni studente e, avendo per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, assume una preminente funzione formativa ed educativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli allievi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove, attraverso un'azione di stimolo al miglioramento continuo, l'autovalutazione di ciascuno, in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. Nel rispetto di quanto previsto dalle *Indicazioni Nazionali per il curricolo*, sarà dunque compito dei docenti porre in atto azioni d'insegnamento/apprendimento volte a garantire, in relazione ad ogni studente, sia il raggiungimento degli *standard* d'apprendimento previsti a livello nazionale, sia la promozione e la valorizzazione della propria eccellenza, rendendolo altresì consapevole del proprio bagaglio di conoscenze, abilità, competenze e capacità e fornendogli al contempo indicazioni per il miglioramento.

La valutazione deve essere:

- finalizzata a sostenere, motivare, orientare, valorizzare la crescita e l'apprendimento;
- tesa a promuovere e valorizzare le capacità e le caratteristiche individuali;
- relazionale, condivisa, realizzata nello scambio comunicativo tra docenti e alunni;
- comunicata a alunni e famiglie nei suoi valori positivi e nelle sue intenzioni costruttive.

La valutazione deve avere funzione di:

- verifica degli apprendimenti individuali;
- promozione della motivazione;

- mezzo di informazione e formazione.

Le metodologie e gli strumenti adottati possono consistere in:

- prove oggettive;
- questionari;
- osservazioni in itinere;
- relazioni;
- produzioni orali e scritte.

In definitiva, la valutazione fornisce informazioni sui risultati, ha funzione di diagnosi e di bilancio, di orientamento, di conoscenza di sé, di valorizzazione delle capacità, d'uso formativo dell'errore e dell'insuccesso.

3. SCUOLA DELL'INFANZIA

Criteri e procedure per la permanenza/il trattenimento alla scuola dell'infanzia di bambini in età di obbligo scolastico

L'eventuale permanenza/trattenimento alla scuola dell'infanzia di bambini in età dell'obbligo scolastico, da considerarsi straordinaria e del tutto eccezionale, deve riferirsi ad alunni che necessitano di una speciale attenzione (condizioni di disabilità certificata, adozione, immigrazione recente, ecc.).

La permanenza alla scuola dell'infanzia di bambini in età dell'obbligo scolastico richiede quattro diversi elementi, sostenuti da una progettualità condivisa tra scuola, famiglia, servizi socio-sanitari e specialisti:

- 1) la famiglia deve condividere la scelta e, in quanto responsabile dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, deve provvedere a fare esplicita e motivata richiesta scritta e firmata da entrambi i genitori per il trattenimento alla scuola presso cui l'alunno risulta iscritto;
- 2) certificazione (o parere tecnico) dei servizi socio-sanitari o di esperti del settore che seguono il minore in cui sia accertata la previsione di un vantaggio specifico, in termini di opportunità, nell'apprendimento e nello sviluppo del soggetto se trattenuto nella scuola dell'infanzia e - per contro - la perdita di opportunità in termini di apprendimento e di sviluppo nel caso di passaggio alla scuola primaria;
- 3) progetto specifico predisposto dai docenti della sezione della scuola con l'illustrazione dettagliata degli interventi didattico-pedagogici;
- 4) decisione del dirigente scolastico di far permanere l'alunno nella scuola dell'infanzia per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria e

comunque non superiore ad un anno scolastico, in accordo con la famiglia e acquisiti i pareri del Team e del Collegio dei docenti.

4. ATTIVITA' DI RECUPERO PER ALUNNI CON CARENZE

Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto diverse novità in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed esami di Stato.

Una delle novità più rilevanti, sia per la scuola primaria che per la secondaria di primo grado, riguarda il fatto che l' ammissione degli alunni alla classe successiva è disposta:

- Nella scuola primaria: *anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.*
- Nella scuola secondaria: *in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.*

Il Miur ha previsto apposite misure volte a non trascurare le carenze formative degli studenti sia per la scuola primaria che per la secondaria.

Pertanto il nostro Istituto, a seguito della valutazione periodica e finale, provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva le seguenti specifiche strategie ed azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Modalità organizzative

1) Scuola Secondaria di Primo Grado

Oltre agli interventi quotidiani che ogni singolo docente mette in atto per favorire l'apprendimento di tutti gli studenti , a partire dal mese di aprile i docenti di lettere, matematica e inglese organizzano incontri pomeridiani rivolti alle classi terze per attività di recupero ed approfondimento in preparazione agli esami di Stato.

2) Scuola Primaria

Oltre agli interventi quotidiani che ogni singolo docente mette in atto per favorire l'apprendimento di tutti gli studenti , nel corso del secondo quadrimestre verranno programmate attività di recupero affinché l'alunno in situazione di svantaggio raggiunga gli obiettivi minimi previsti, attraverso l'utilizzo delle seguenti **azioni e strategie**:

- superamento della lezione frontale;

- lavori in piccoli gruppi;
- cooperative learning;
- scomposizione della classe in gruppi di livello

Tali attività verranno anche condotte usufruendo di:

- ore di compresenza di cui dispongono i docenti all'interno dei plessi:
- ore di organico potenziato
- ore dei docenti di sostegno
- presenza di educatori
- presenza di mediatori linguistici

Le azioni di recupero verranno condotte sia all'interno di ogni classe che all'esterno della stessa: nel secondo caso gli interventi avverranno su singoli alunni o saranno costituiti gruppi di alunni numericamente molto ristretti, omogenei per livello di apprendimento o tipologia di difficoltà.

5. SCUOLA PRIMARIA

Premessa

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni è affidata ai docenti della classe e al Dirigente Scolastico.

I docenti, anche di altro ordine scolastico, che svolgono attività nell'ambito dell'arricchimento e approfondimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni e sull'interesse manifestato.

Il Decreto Legge n. 22/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 41 del 6 giugno 2020 ha previsto che, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale dell'educazione civica di cui alla Legge n. 92 del 20 agosto 2019, sia espressa mediante un giudizio descrittivo riportato nel Documento di Valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. I giudizi descrittivi pertanto, elaborati sulla base di quattro livelli di apprendimento, sono da correlare agli obiettivi delle Indicazioni Nazionali come declinati nel Curricolo di Istituto e nella progettazione annuale della singola classe. Il nuovo impianto valutativo consente di rappresentare i processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti. La valutazione in tal senso assume il ruolo di strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni e dalle alunne, partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento ai fini del successo formativo e scolastico.

La valutazione dell'insegnamento di religione cattolica e dell'eventuale attività alternativa è

espressa tramite un giudizio sintetico.

La valutazione del comportamento viene espressa con un giudizio sintetico secondo i criteri e le modalità definiti nell'apposito documento approvato dal Collegio dei Docenti reso noto agli alunni, alle famiglie e pubblicato sul sito della scuola.

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva o al successivo ordine scolastico anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In sede di scrutinio finale i docenti della classe e il Dirigente Scolastico (o il suo delegato) possono non ammettere, con decisione assunta all'unanimità, l'alunno alla classe successiva o al successivo ordine scolastico solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione che descriva le iniziative assunte dalla scuola per migliorare la situazione didattica dell'allievo e i benefici che si possono ragionevolmente attendere da una ripetenza.

L'eventuale non ammissione può essere deliberata in presenza di alcune delle seguenti condizioni:

- livello di preparazione nelle varie discipline talmente parziale o iniziale da pregiudicare gravemente la possibilità di proseguire il percorso scolastico e di conseguire il successo formativo;
- coinvolgimento della famiglia;
- proposta degli specialisti e/o dei servizi che hanno in carico l'alunno;
- alunni neoarrivati in Italia ed inseriti nella classe ad anno scolastico già avviato che possano trarre vantaggio da una ripetenza;
- per le classi quinte livelli di competenze e di prerequisiti inadeguati per una positiva prosecuzione degli studi nella scuola secondaria di primo grado.

a. Criteri per la valutazione degli apprendimenti

Dimensione	Illustrazione
Autonomia	<ul style="list-style-type: none">• L'attività si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente.
Tipologia della situazione	<ul style="list-style-type: none">• Una situazione risulta nota se proposta come esempio o riproposta più volte simile dal docente per lo svolgimento di esercizi o di compiti di tipo esecutivo.• Una situazione risulta non nota se proposta come nuova dal docente e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire.
Risorse	<ul style="list-style-type: none">• Uso di risorse predisposte dal docente per accompagnare l'apprendimento.• Uso di risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali o formali.
Continuità	<ul style="list-style-type: none">• Vi è continuità nella manifestazione dell'apprendimento quando è messo in atto più volte o tutte le volte che è necessario.

	<ul style="list-style-type: none"> • Non vi è continuità nella manifestazione dell'apprendimento quando è sporadico o nullo.
--	---

livelli di apprendimento	Descrizione
Avanzato	<ul style="list-style-type: none"> • L'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
Intermedio	<ul style="list-style-type: none"> • L'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
Base	<ul style="list-style-type: none"> • L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
In via di prima acquisizione	<ul style="list-style-type: none"> • L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

b. Obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione suddivisi per classe e per materia

vedi Allegato 1

6. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

a. Composizione del Consiglio di Classe

La particolarità del Consiglio di Classe degli scrutini intermedi e finali è che esso opera come "collegio perfetto", ossia con la partecipazione di tutti i docenti, per la validità delle deliberazioni da assumere. Pertanto è obbligatoria la sostituzione del docente assente - per malattia o per collocamento in altra situazione di "status" che ne giustifichi l'assenza (permesso per gravi motivi personali o familiari; congedo per maternità ecc.) - con un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Il docente assente non può essere sostituito da un docente dello stesso Consiglio anche se di materia affine, sempre per il principio che il numero dei componenti del Consiglio di classe non deve variare.

Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale.

Se nell'istituzione scolastica non vi è un docente della stessa materia o di materia affine comunque avente titolo ad insegnarla (e ovviamente non si può rimandare lo scrutinio) si deve necessariamente ricorrere ad una nomina per scorrimento delle graduatorie dei supplenti.

Un docente può svolgere contemporaneamente e senza nessuna incompatibilità di funzione l'incarico di segretario e quello di coordinatore all'interno dello stesso Consiglio di Classe (potrà anche svolgere tali funzioni in più Consigli di Classe), però le due figure devono essere distinte quando il coordinatore viene delegato dal Dirigente a svolgere le funzioni di presidente del consiglio di classe.

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

Il docente di sostegno

I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano,

partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di Classe con diritto di voto per tutti gli allievi.

Se ci sono più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo disabile, questa partecipazione deve "confluire" in un'unica posizione e quindi il loro voto all'interno del Consiglio di Classe vale "uno". Questa "unica" posizione vale per qualsiasi allievo, sia o no certificato. Il docente di sostegno fa parte a pieno titolo della Commissione d'esame anche se l'allievo disabile per cui è stato assegnato alla classe non dovesse essere ammesso agli esami o si è ritirato durante l'anno.

L'insegnante di religione cattolica

Fa parte, al pari degli altri insegnanti, degli organi collegiali dell'istituzione scolastica e possiede pertanto lo status degli altri insegnanti. Non esprime un voto numerico in decimi, limitandosi a compilare una speciale nota, da consegnare assieme al documento di valutazione. Vota per l'ammissione o la non ammissione di un allievo alla classe successiva o agli esami finali, limitatamente agli alunni che hanno seguito l'attività di RC. Qualora il suo voto in sede di scrutinio finale risultasse determinante, diviene un giudizio motivato scritto a verbale.

Il docente di alternativa alla religione cattolica

Il docente di attività alternativa alla religione partecipa a pieno titolo ai Consigli di Classe per gli scrutini periodici e finali limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime. Negli scrutini bisogna effettuare un'analogia con il docente di religione cattolica, compreso quindi l'utilizzo della stessa scala valutativa e della scheda a parte che andrà allegata al documento di valutazione (ovviamente limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività). Qualora il suo voto in sede di scrutinio finale risultasse determinante, diviene un giudizio motivato scritto a verbale.

b. Il voto è deciso dal Consiglio di Classe

La valutazione degli apprendimenti spetta al Consiglio di Classe con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati. Per tale motivo i voti sono solo "proposti" dal docente, ma ratificati o modificati dal Consiglio di Classe.

I voti sono espressi da ogni singolo docente in decimi (voto intero). Il docente nella sua proposta di voto tiene conto dei criteri valutativi indicati dal Collegio dei docenti. Ciò risponde al principio di trasparenza, che è il principio cardine della valutazione, e, nello stesso tempo se le valutazioni espresse all'interno del Consiglio di Classe sono debitamente motivate, si ritengono insindacabili. In caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l'astensione. Tutti i docenti devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità.

c. Criteri di ammissione alle classi seconde e terze

L'ammissione alle classi seconde e terze di scuola secondaria di primo grado è disposta in via generale anche nel caso di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore ai 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, il consiglio di classe può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti (Nota MIUR 1865 del 10/10/2017).

La decisione, assunta a maggioranza, deve essere debitamente verbalizzata e motivata. Per motivare a verbale le ragioni della decisione presa, il consiglio di classe prende in considerazione i seguenti fattori e condizioni.

Favorevoli all'ammissione:

- presenza di disturbi dell'apprendimento diagnosticati o comunque rilevati;
- limitata scolarizzazione in Italia;
- situazione linguistica e culturale inizialmente sfavorevole;
- situazione personale o socio-familiare tale da penalizzare l'apprendimento;
- eventuali ripetenze;
- significativi miglioramenti rispetto alla situazione iniziale.

Sfavorevoli all'ammissione

- livello di preparazione nelle varie discipline talmente parziale da pregiudicare gravemente la possibilità di proseguire il percorso scolastico e di conseguire il successo formativo, nonostante gli interventi compensativi messi in atto dalla scuola e documentati;
- ragionevole e fondata aspettativa che la ripetenza sia l'opzione più favorevole per l'acquisizione delle competenze e conoscenze indispensabili;
- numero di insufficienze ≥ 5 .
- non sono ammessi alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo statuto delle studentesse e degli studenti, gli alunni nei confronti dei quali è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art. 4 commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

Un alunno non classificato nel I quadrimestre in alcune discipline ha diritto a sostenere l'Esame di Stato se è stato valutato dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale.

Un alunno presentato allo scrutinio finale con proposta di non classificazione in una o più discipline può essere ammesso alla classe successiva o sostenere l'Esame di Stato se il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, dopo aver esaminato attentamente le motivazioni poste alla base delle proposte di non classificazione in qualche disciplina e dopo aver considerato tutti gli elementi a disposizione, delibererà di procedere alla valutazione dell'alunno in questione in tutte le discipline e se, sulla base degli elementi di valutazione a disposizione, il Consiglio ne deciderà l'ammissione.

Tale giudizio può essere non espresso e quindi il Consiglio di Classe può assegnare all'allievo il N.C., con il risultato della non ammissione alla classe successiva o all'esame, solo se l'allievo in questione è stato fisicamente assente da scuola un tempo tale per cui i docenti non sono in possesso di elementi valutativi per consentire l'attribuzione di un voto in decimi in una o più discipline.

d. Validità dell'anno scolastico

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Le deroghe al suddetto limite in casi eccezionali e congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione, includono*:

- le assenze per malattia giustificate con certificazione documentata;
- le assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate o motivazioni socioculturali;
- il ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali gli allievi seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura,
- situazioni di disagio familiare e/o personali accertate e/o segnalate dai servizi sociali;
- iscrizione nel corso dell'anno di alunni provenienti da scuole di paesi stranieri o di alunni che per motivi particolari non abbiano frequentato scuole italiane;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come riposo certi giorni/periodi;

Il consiglio di classe, nella propria autonomia didattica, può decidere se le valutazioni siano congrue al passaggio alla classe successiva. Il consiglio di classe deciderà se applicare o meno tali deroghe analizzando singolarmente i casi in sede di scrutinio.

Il coordinatore di classe, nel momento in cui le assenze accumulate escono dall'ordinario, è tenuto a darne comunicazione alla famiglia.

Esclusione dallo scrutinio finale

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza - comprensivo delle deroghe riconosciute - comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di fine primo ciclo.

Inoltre nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione. In tale caso la verbalizzazione e la successiva registrazione della decisione riporteranno letteralmente "l'esclusione dallo scrutinio finale". Quindi, nei

confronti degli studenti eventualmente interessati, non si procede a scrutinio: il che comporta che non vi è proposta di voto da parte dei singoli insegnanti (anche quelli che eventualmente disponessero di elementi di giudizio sufficienti) né tanto meno la loro attribuzione (che avviene appunto in sede di scrutinio).

Sui registri e sulle schede di valutazione (nonché sull'eventuale tabellone da affiggere) si scriverà: "escluso dallo scrutinio finale e non ammesso alla classe/all'esame di fine primo ciclo, ai sensi del comma 7 art. 14 DPR 122/09 e dell'art. 5 del D. Lgs. n. 62/2017". Sul documento di valutazione le caselle relative ai voti rimarranno in bianco e verrà riportato il numero delle assenze parziali e finali relative all'anno scolastico.

Giudizio di non ammissione: legittimità procedure e comunicazioni alla famiglia

Non esiste una valutazione obiettiva. Può solo esistere una valutazione per l'apprendimento e non dell'apprendimento, per lo studente e non dello studente. Se le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l'originalità del suo percorso individuale e se la definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, allora l'ammissione o meno alla classe successiva diventa parte coerente di un processo in cui lo studente e i suoi bisogni rimangono al centro di una modalità valutativa che non può essere né selettiva né punitiva, ma sempre formativa.

L'intero percorso formativo dell'alunno va quindi regolarmente monitorato e la famiglia, soprattutto in caso di difficoltà significative, deve essere puntualmente informata e coinvolta a cura del coordinatore e/o dei docenti delle discipline interessate, sia attraverso formali comunicazioni scritte sia colloqui di cui risultino verbalizzati i contenuti. Il consiglio di Classe programma gli interventi compensativi ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti e ne verifica gli esiti.

Al fine di non lasciar cadere il rapporto e il dialogo educativo proprio nel momento più critico, in caso di non ammissione il Dirigente Scolastico o suo Delegato, al termine degli scrutini e prima della pubblicazione dei risultati, inviterà la famiglia e lo studente a colloquio - con modalità concordate con il Dirigente - per un'informazione motivata degli esiti.

7. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO DI FINE PRIMO CICLO

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) presenza di sufficienti elementi di valutazione;
- c) non essere incorsi nella sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale;

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno

all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei requisiti sopra citati.

A seguito delle valutazioni periodiche, il consiglio di classe provvede a segnalare tempestivamente e opportunamente alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e ad attivare specifiche strategie ed azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Voto di ammissione

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Il voto di ammissione è definito considerando il percorso scolastico complessivo compiuto dall'allievo. La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente scolastico, a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe sia nell'ambito di tutto l'istituto. L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione "AmMESSo", seguito dal voto in decimi (anche se negativo) attribuito al voto di ammissione, ovvero "Non ammesso".

Criteria per l'attribuzione del voto di ammissione

Al voto di ammissione corrispondono una serie di rilevazioni che tengono conto della maturazione personale dell'alunno secondo una visione olistica, circostanziata da eventi, da risultati ottenuti e da dati soggettivi ed oggettivi maturati all'interno del triennio.

In particolare il voto di ammissione non può essere l'espressione di un calcolo matematico, ma viene attribuito tenendo in considerazione i seguenti fattori nella loro prospettiva evolutiva:

- bisogni formativi individuali e personalizzazione del percorso formativo,
- processi motivazionali (continuità e crescita nel triennio, impegno e partecipazione, attenzione, collaborazione),
- media dei voti,
- l'apprendimento e le competenze maturate,
- particolari attività formative documentate svolte dall'alunno (partecipazione a concorsi, gare sportive, ecc.).

8. ESAME DI STATO DI FINE PRIMO CICLO

Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di Presidente della commissione il dirigente scolastico preposto. In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, appartenente al ruolo della scuola secondaria.

La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento dell'arricchimento dell'offerta formativa.

Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento. Il dirigente scolastico definisce e comunica al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento di: a) riunione preliminare della commissione; b) prove scritte, da svolgersi in due diversi giorni, anche non consecutivi; c) colloquio; d) eventuali prove suppletive. La commissione, dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni.

Durante la riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni, determinando, in particolare, la durata oraria di ciascuna delle prove scritte,

che non deve superare le quattro ore, l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui. La commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predispone le prove d'esame coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse. La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati. La commissione definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata o con disturbo specifico di apprendimento certificato.

Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali.

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio.

Le prove scritte sono:

- a. prova scritta relativa alle competenze di italiano;
- b. prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- c. prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, fatto salvo quanto previsto per l'insegnamento dell'inglese potenziato o l'insegnamento dell'italiano per stranieri nelle ore di seconda lingua comunitaria.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, della durata massima di 4 ore, accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- a. testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b. testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al paragrafo precedente.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche, della durata massima di 4 ore, accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle

competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- a. problemi articolati su una o più richieste;
- b. quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

La prova scritta relativa alle lingue straniere, della durata massima di 4 ore, accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.

La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria. La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:

- a. questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- b. completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- c. elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
- d. lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
- e. sintesi di un testo che evidenzia gli elementi e le informazioni principali.

Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.

“Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dell'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma” (D.M. 741/2017 art. 14 c. 10). Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali.

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, così come esemplificati nel documento MIUR "Indicazioni Nazionali e nuovi scenari" redatto dal Comitato Scientifico Nazionale.

Strumenti utilizzabili durante le prove scritte

Per la prova di italiano è consentito l'uso di dizionari monolingue, bilingue e dei sinonimi e contrari.

Per la prova di matematica è consentito l'uso della calcolatrice, delle tavole numeriche e degli strumenti per il disegno geometrico.

Candidati assenti e sessioni suppletive

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

Correzione e valutazione delle prove

La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Voto finale e adempimenti conclusivi

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Ammissione all'esame dei candidati privatisti

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che

abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di Stato, presentano domanda al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono presentare domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento.

Ai candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie è fatto divieto di sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo.

L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove

Privatisti

Programmi e documentazione saranno presentati prima della riunione della commissione plenaria. Il Dirigente scolastico prenderà contatti con il privatista, nel caso in cui il programma d'esame da questi depositato sia troppo riduttivo o poco aderente rispetto ai "programmi" nazionali e lo inviterà pertanto a integrarlo ove necessario.

In sede di prima riunione della plenaria, la commissione valuterà la "sufficienza" di tali programmi (art. 16 della OM 3 maggio 1947), soprattutto rispetto a quelli nazionali, per adottare le relative decisioni.

I programmi dei privatisti devono essere firmati dal candidato, dai suoi genitori ed anche dagli insegnanti che lo hanno preparato.

Saranno poi le prove scritte e l'orale (che devono riguardare tutte le discipline, anche in relazione alle indicazioni nazionali) a permettere una valutazione e decidere quindi per l'esito dell'esame.

Per i candidati **privatisti con certificazione L. 104**, valgono le stesse indicazioni sopra fornite per la gestione delle prove differenziate o per la partecipazione agli esami ai soli fini del rilascio del credito formativo. La commissione, non avendo in questo caso una relazione finale di classe con la quale confrontarsi (trattandosi di privatista), potrà fare riferimento a quelle elaborate da centri privati di preparazione o da eventuali strutture di accoglienza ove sono inseriti questi ragazzi o ragazze con particolari situazioni sociali.

I candidati privatisti dovranno esibire un documento di riconoscimento per ogni prova scritta. Ciò vale anche per la prova orale. L'avvenuta identificazione sarà scritta nei relativi verbali delle

singole prove.

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO, LA CORREZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE PROVE (confronta *Allegati – Griglie di valutazione*)

La prova scritta di italiano

Durata: 4 ore

Strumenti didattici consentiti: dizionari monolingue, bilingue e dei sinonimi e contrari

La prova scritta di italiano sarà formulata in modo da consentire al candidato di mettere in evidenza le proprie capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite.

Si svolgerà sulla base di tre tracce, predisposte dalla commissione in modo da rispondere quanto più possibile agli interessi dei candidati.

Tali tracce terranno conto delle seguenti indicazioni di massima:

- esposizione in cui il candidato possa esprimere esperienze reali o costruzioni di fantasia (sotto forma di cronaca, diario, lettera, racconto o intervista);
- trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l'esposizione di riflessioni personali (sotto forma di testo espositivo o argomentativo);
- trattazione di un argomento di studio o di un'esperienza didattica, attinente a qualsiasi disciplina, sotto forma di relazione.

La prova dovrà accertare:

- la pertinenza alla traccia;
- l'organicità espositiva;
- la correttezza morfologica e sintattica;
- la padronanza lessicale;
- la ricchezza e l'originalità espositiva.

La prova scritta di competenze logico-matematiche

Durata: 3 ore

Strumenti didattici consentiti: calcolatrice, tavole numeriche e strumenti per il disegno geometrico.

La prova scritta di matematica dovrà verificare le capacità e le abilità logico-operative acquisite nel corso del triennio.

Sarà articolata su quattro quesiti, tre attinenti gli aspetti numerici e geometrici, che non abbiano soluzioni dipendenti l'una dall'altra, e uno attinente tematiche scientifico- tecnologiche.

La prova scritta dovrà accertare:

- l'applicazione di proprietà e procedure;
- la capacità risolutiva di problemi;
- la comprensione e l'uso dei linguaggi specifici.

La prova d'esame scritta sarà costituita da **quattro quesiti** così articolati:

Ambito	Item
Spazio e figure	Dall'unidimensionale al tridimensionale
Numeri	Monomi e polinomi
Relazioni e funzioni	La matematica applicata alle leggi della fisica
Misure, dati e previsioni	Statistica

La strutturazione dei quesiti sarà tale che:

1. Per l'ambito " **spazio e figure** " verrà articolato un tema relativo allo studio delle figure piane ed al loro sviluppo nello spazio.
2. Per l'ambito " **numeri** " verranno proposte esercizi sul calcolo letterale di difficoltà graduata (operazioni ed espressioni con i monomi).
3. Per l'ambito " **relazioni e funzioni** " verrà proposto un tema di matematica applicata alle scienze fisiche mediante risoluzione analitica del quesito. Gli argomenti di fisica scelti sono inerenti alla meccanica.
4. Nell'ambito " **misure, dati e previsioni** " verrà proposto un quesito di statistica con tabelle riguardanti indagini quantitative o qualitative, con analisi dei dati, eventuali rilevamenti statistici e creazione di rappresentazioni grafiche.

Per quanto concerne la valutazione della prova scritta si terrà conto:

1. Dell'ordine e della precisione.
2. Della correttezza formale.
3. Della correttezza nel calcolo.
4. Dell'approccio logico nella risoluzione del quesito proposto.
5. Del procedere in ambito logico nella verifica del quesito.
6. Degli eventuali ampliamenti e/o approfondimenti dei quesiti trattati.

La prova scritta relativa alle lingue straniere

Gli alunni sosterranno la prova scritta di entrambe le lingue straniere (inglese e francese o spagnolo), nella stessa giornata.

La prova sarà articolata in due sezioni distinte, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria. Entrambe le sezioni accerteranno l'acquisizione di competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al livello A2 per l'inglese e A1 per la seconda lingua, con riferimento al Quadro Comune Europeo per le lingue del Consiglio d'Europa, come previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo:

A2: Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a

bisogni immediati.

A1: Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

Nell'Istituto le tracce prevedono la seguente tipologia di prova, scelta tra quelle indicate nell'art. 9 del D.M. 741/2017:

Questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;

La prova scritta delle lingue straniere (inglese e francese o spagnolo) sarà strutturata in modo tale da risultare graduata e sarà valutata in base ai seguenti criteri concordati:

1. Comprensione del testo e dei quesiti
2. Individuazione di informazioni esplicite ed eventuali informazioni implicite
3. Capacità di rielaborazione personale
4. Aderenza alla traccia, organizzazione e sviluppo del contenuto
5. Conoscenza delle funzioni e delle strutture linguistiche
6. Correttezza morfo-sintattica e appropriatezza lessicale

La durata della prova sarà di 3 ore e mezza (2 ore per la prova di inglese e 1 ora e mezza per la prova della seconda lingua) ed è prevista una pausa tra la prova di inglese e quella di seconda lingua; è ammesso l'uso del dizionario bilingue. La valutazione della prova avviene secondo criteri concordati tra i docenti di lingua straniera e sulla base della griglia allegata.

Nel giorno di effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia, sia di inglese che di seconda lingua straniera, che viene proposta ai candidati.

Il Colloquio pluridisciplinare

Il colloquio, in accordo con quanto previsto dal dettato normativo, offrirà all'alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite. Parafrasando il testo ministeriale, il colloquio:

- non è un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario ed organico collegamento;
- non è un inconsistente esercizio verboso da cui esulino i dovuti contenuti culturali;

- non è una somma di colloqui distinti;
- non consente artificiose connessioni nella trattazione dei vari argomenti;
- non è una serie di accertamenti di carattere esclusivamente teorico.

Il colloquio, pertanto, non consisterà nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze né nella verifica del grado di preparazione specifica delle singole discipline (accertamenti che il C.d.C ha svolto periodicamente nel corso dell'anno e infine ha verificato in sede di valutazione nello scrutinio di ammissione). Il colloquio tenderà a verificare come l'alunno usa gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e dell'operare, con quale competenza e padronanza è in grado di impiegarli. In altri termini, l'alunno dovrà dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo formativo, il livello di capacità raggiunto, il possesso delle abilità maturate. Poiché il colloquio deve misurare la corrispondenza tra l'ipotesi del progetto educativo e la sua effettiva realizzazione, il C.d.C - in fase di pianificazione - terrà conto dei seguenti aspetti:

- aderenza alle linee della programmazione educativa e didattica attuata nel corso del triennio;
- la situazione della classe in rapporto alle attività concretamente svolte;
- la scelta di argomenti che permettano la verifica degli obiettivi trasversali;
- l'individualizzazione del colloquio.

In particolare si terrà in considerazione la suddivisione della classe in fasce di livello (vedi oltre) e - all'interno delle fasce - le specificità in termini di capacità, acquisizione delle conoscenze, caratteristiche della personalità, carenze nella preparazione di base.

L'impostazione e le modalità dello svolgimento delle prove d'esame terranno conto della situazione di partenza, dell'attuale livello culturale degli allievi, del possesso delle abilità strumentali di ogni alunno, delle effettive capacità e del grado di maturazione raggiunto da ognuno.

La commissione imposterà il colloquio in modo da consentire una valutazione comprensiva del livello raggiunto dall'allievo nelle varie discipline, evitando ogni artificiosa connessione fra gli argomenti o la caduta in un repertorio di domande e di risposte su ciascuna disciplina, prive dei necessari organici collegamenti. È opportuno, inoltre, lasciare spazio, durante il colloquio, all'esposizione delle conoscenze relative a quelle discipline che non prevedono la prova scritta, essendo eminentemente operative: musica, tecnologia, arte ed immagine e scienze motorie e sportive.

La prova si svilupperà in modo differenziato in base alla conoscenza che la commissione possiede relativamente al percorso e alla realtà d'apprendimento scolastico dell'allievo, al fine di creare un'atmosfera favorevole alla piena espressione delle abilità e delle capacità del candidato, per limitare gli effetti negativi dei condizionamenti emozionali che potrebbero influire sulla stessa esperienza d'esame.

Criteri per la conduzione del colloquio pluridisciplinare:

- Il Consiglio di Classe, in base agli interessi evidenziati dall'alunno, individuerà un docente/una disciplina con cui iniziare la prova orale.
- I docenti *condurranno* il colloquio in rapporto alle capacità evidenziate dall'alunno e agli

obiettivi prefissati.

- Agli alunni che hanno dimostrato di aver raggiunto un grado di preparazione significativo *potranno essere poste* in forma problematica questioni non strettamente di ordine scolastico.
- Per i ragazzi che presentano particolari difficoltà si privilegerà la descrizione di un'esperienza o di eventuali attività alternative effettuate nell'arco del triennio; si potrà richiedere loro di parlare del proprio vissuto.

I ragazzi saranno invitati a fornire il materiale delle attività svolte durante il percorso scolastico.

Criteri di valutazione:

- capacità di attivare il colloquio in modo coerente;
- possesso di un bagaglio culturale in cui ogni argomento trovi agganci, dove possibile, con gli altri;
- competenza lessicale;
- capacità di esposizione orale;
- capacità di rielaborazione e di riflessione.

Giudizio complessivo d'esame

La C.M. n.48 del 31/05/2012 conferma che:

"Sia l'art. 3, comma 6, del D.P.R. 122/09, che la CM 49/10 ribadiscono che il voto finale dell'esame conclusivo del I ciclo 'è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5'. Per media dei voti deve intendersi la media aritmetica, in quanto la volontà del legislatore è stata quella di attribuire a tutte le prove d'esame uguale peso.

9 .CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO

La certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione si legano strettamente alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primociclo di istruzione, emanate con il DM n. 254 del 16/11/2012. Nelle pagine iniziali del testo si trovano importanti considerazioni volte a contestualizzare l'azione educativa della scuola e dei docenti nel quadro dell'attuale scenario culturale di complessità e pluralità, che impone un ripensamento dell'identità progettuale della scuola stessa: essa, infatti, pur contribuendo all'acquisizione, da parte degli allievi, di conoscenze e abilità specifiche, è chiamata a promuovere lo sviluppo delle capacità e delle competenze di ciascuno, attraverso percorsi di insegnamento-apprendimento unitari che, ponendo al centro dell'azione educativa lo studente in tutti i suoi aspetti – cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi

– consentano a ciascuno di collocare i saperi acquisiti nell'ambito di orizzonti di significato.

Spostare l'attenzione sulle competenze non implica dunque trascurare il ruolo determinante che tutti i risultati di apprendimento, identificati principalmente nelle conoscenze e nelle abilità, svolgono in funzione di esse. Non è infatti pensabile che una persona possa sviluppare competenze in assenza di una sicura padronanza delle strumentalità di base! Come evidenzia la

letteratura scientifica, infatti, la competenza costituisce il livello di uso consapevole e appropriato di tutti gli oggetti di apprendimento, ai quali si applica con effetti elaborativi, metacognitivi e motivazionali, in grado di favorirne l'acquisizione.

Porsi in un'ottica di promozione e di sviluppo delle competenze richiede pertanto un ripensamento del modo di "fare scuola", attraverso l'integrazione di modelli didattici riferiti ai nuclei fondanti delle discipline con modalità interattive e costruttive di apprendimento.

È in tale cornice culturale che si inserisce il documento di certificazione delle competenze che la scuola è tenuta a rilasciare al termine della classe quinta di scuola primaria e alla fine della classe terza di scuola secondaria di primo grado; nello specifico, tale documento è consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

La certificazione delle competenze, che accompagna il documento di valutazione degli alunni, rappresenta un atto educativo legato ad un processo di lunga durata e aggiunge informazioni utili in senso qualitativo in quanto descrive i risultati del processo formativo, quinquennale e triennale, anche in vista della ulteriore certificazione delle competenze al termine dell'obbligo di istruzione del secondo ciclo. Tale operazione, pertanto, piuttosto che come semplice trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari, va intesa come valutazione complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati che siano. L'operazione di certificazione, pertanto, presuppone il possesso di una serie di informazioni che contestualizzino l'agire autonomo e responsabile dello studente nell'ambito di un orizzonte di senso in grado di valorizzarne le innumerevoli risorse. Ciò implica per i docenti una grande responsabilità, quella cioè di valutare se, e a quale livello di padronanza, l'alunno sappia utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite nelle diverse discipline per risolvere situazioni problematiche complesse e inedite, mostrando un progressivo sviluppo di autonomia e responsabilità nello svolgimento del compito. Per questo motivo la certificazione delle competenze assume come sue caratteristiche peculiari la complessità e la processualità. Complessità, in quanto prende in considerazione i diversi aspetti della valutazione: conoscenze, abilità, traguardi per lo sviluppo delle competenze, atteggiamenti da utilizzare in un contesto problematico e più articolato rispetto alla semplice ripetizione e riesposizione dei contenuti appresi. Processualità, in quanto tale operazione non può essere confinata nell'ultimo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ma deve sostanziarsi con le evidenze raccolte e documentate in tutti gli anni precedenti. La certificazione delle competenze rappresenta inoltre uno strumento utile per sostenere e orientare gli alunni nel loro percorso di apprendimento dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado e, successivamente, sino al conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale.

Il documento di certificazione delle competenze

Il modello nazionale di certificazione allegato al D.M. n. 742/2017 è coerente con il Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, delineato nelle Indicazioni nazionali, in quanto esplicita, in relazione più o meno diretta alle discipline del curriculum, la traduzione delle singole competenze chiave fissate dalla Raccomandazione europea del 2006 in esperienza concreta dello studente. Il modello fa riferimento alle competenze chiave europee del 2006,

articolate in dettaglio dalle competenze previste dal Profilo finale dello studente, ridotte però nel numero e semplificate, come richiesto dalle scuole che hanno sperimentato il modello ministeriale di certificazione delle competenze negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.

Il documento è stato rivisto con decreto n 14 del 30/01/2024 con adozione di un nuovo modello di certificazione.

Il documento, proposto in duplice versione per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, risulta articolato in una prima parte (frontespizio), che descrive i dati dell'alunno, la classe frequentata e i livelli da attribuire alle singole competenze, e una seconda parte suddivisa in tre colonne per la descrizione analitica delle competenze:

- la prima colonna riporta le competenze chiave europee;
- la seconda colonna riporta le competenze indicate dal *Profilo finale dello studente*, ridotte nel numero e semplificate linguisticamente al fine di consentire una agevole lettura e interpretazione da parte delle famiglie e degli stessi alunni;
- la terza colonna riporta i livelli da attribuire a ciascuna competenza.

I livelli sono descritti nel seguente modo:

A – Avanzato: l'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio: l'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base: l'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale: l'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Modalità di compilazione del documento

Per la scuola primaria il documento di certificazione delle competenze, a firma del dirigente scolastico, è redatto dagli insegnanti a conclusione dello scrutinio finale della classe quinta. Relativamente alla scuola secondaria di primo grado, il documento viene redatto dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale solo per gli studenti ammessi all'esame di Stato e consegnato alle famiglie degli alunni che abbiano sostenuto l'esame stesso con esito positivo. Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti (nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017).

Sezione riservata agli esiti delle prove nazionali

Il D. Lgs. n. 62/2017, all'art. 9, c. 3, lettera f, prescrive che la certificazione al termine del primo ciclo rechi "*indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese*".

Il D.M. 742/2017, all'art. 4, c. 2 e 3, precisa che la certificazione al termine del primo ciclo "è

integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017".

Ciò significa che alla famiglia, al termine dell'esame di Stato, vengono consegnati:

1. l'attestato di superamento dell'esame sostitutivo del diploma;
2. la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico;
3. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica;
4. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale.

10. LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

PREMESSA

Accostandosi ad un tema così delicato e significativo come la valutazione, è importante ricordare che si tratta di un processo articolato e complesso che non può essere identificato con la mera misurazione dei risultati poiché i suoi obiettivi sono numerosi e volti alla promozione della formazione degli studenti.

"La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi. Documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze" (art.1 D.M 62 del 13 aprile 2017).

"Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguata e personalizzata risposta.

Occorre individuare strategie e metodologie di intervento, di verifica e valutazione correlate alle esigenze educative speciali, nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva ed accogliente" (Direttiva 27/12/2012).

Per i livelli di apprendimento e per i giudizi sul comportamento si fa riferimento ai descrittori adottati dal Collegio Docenti per gli alunni dell'Istituto, non in un'ottica però di "raggiungimento di uno standard", ma calibrando la valutazione con sistemi e strumenti di verifica personalizzati, previsti e chiaramente esplicitati nei Piani Educativi Individualizzati o nei Piani Didattici Personalizzati, che mirino al successo formativo della persona e al raggiungimento del massimo delle sue potenzialità.

La valutazione degli alunni con BES non deve essere mai appiattita a livelli minimi, ma punta allo sviluppo e alla crescita in un'ottica di "eccellenza" raggiungibile da tutti mediante percorsi, misure di verifica e criteri di valutazione Personalizzati.

Un'adeguata comunicazione con la famiglia, ove sia possibile, può favorire la comprensione dei criteri e la gestione delle aspettative in relazione agli esiti dei percorsi.

VERIFICHE

All'inizio dell'anno scolastico vengono effettuate osservazioni sistematiche. Si svolgono, poi,

verifiche dettagliate allo scopo di valutare le abilità dei singoli alunni. Tali prove vengono suddivise in tre fasi:

- in ingresso, per verificare i prerequisiti cognitivi, motori, percettivi, affettivi, relazionali e comunicativi;
- in itinere, come funzione di controllo degli apprendimenti sia cognitivi che non cognitivi (motori, emotivi, relazionali...) allo scopo di acquisire informazioni sulle difficoltà incontrate dal bambino;
- finali, per valutare le competenze apprese.

I principali strumenti di verifica saranno gli elaborati dell'alunno. L'efficacia della metodologia verrà sottoposta a continua verifica. Ciascun insegnante presterà attenzione ai feedback che riceverà dall'alunno, dalla famiglia e dall'équipe psico-pedagogica.

Considerando che il processo di apprendimento negli alunni non è sempre regolare, l'iter per la verifica sarà così strutturato: • raccolta di informazioni per individuare le caratteristiche del processo di apprendimento dell'alunno; • personalizzazione dell'intervento finalizzato al raggiungimento della competenza; • riproposta dell'intervento, utilizzando strategie diverse, se la competenza non è stata acquisita.

PER EVITARE ERRORI NELLA SOMMINISTRAZIONE DELLE VERIFICHE ALL'ALUNNO CON BES

- non proporre attività superiori alle effettive capacità dell'alunno/a;
- non proporre verifiche su parti del programma che non siano state spiegate e ripetute in classe;
- non sovrapporre più prove di verifica nella stessa giornata.

SUGGERIMENTI OPERATIVI

- Proporre obiettivi e tipologia di esercizi familiari allo studente;
- consentire l'utilizzo delle misure compensative (comprese mappe, tabelle e schemi prodotti dagli alunni e già condivisi con i docenti) e dispensative previste dal PDP/PEI;
- prevedere, se ritenuto utile, prove distinte (mini-verifiche) anche ravvicinate nel tempo, così da orientare e rispettare lo sforzo cognitivo dell'alunno;
- programmare per tempo le verifiche;
- definire chiaramente gli obiettivi che saranno verificati;
- inserire, come spiegazione della consegna, esempi chiarificatori;
- prevedere prove di verifica graduate in modo da permettere all'alunno di procedere nel rispetto dello sforzo cognitivo richiesto;
- permettere all'alunno/a di ripetere la stessa verifica quando sente di avere superato gli ostacoli iniziali o comunque dargli atto che li ha superati;
- nelle prove di verifica orale rispettare i tempi di attivazione linguistica, iniziando ad esempio con un momento di conversazione libera per mettere a proprio agio lo studente e fare emergere gradualmente le sue competenze.

VALUTAZIONE

A livello generale, la valutazione degli alunni con BES deve essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici e didattici programmati (PEI o PDP) e tener presente:

- a) la situazione di partenza degli alunni, l'impegno e i progressi;
- b) i risultati raggiunti dagli alunni nei propri percorsi di apprendimento;
- c) i livelli essenziali di competenze disciplinari previsti dalle Indicazioni Nazionali;

d) le competenze acquisite nel percorso di apprendimento.

Nella valutazione degli alunni con disabilità grave o gravissima, ove non sarà possibile valutare le singole discipline, si fa riferimento agli obiettivi previsti nei Campi di Esperienza.

PER EVITARE ERRORI NELLA VALUTAZIONE DELL'ALUNNO CON BES

- Non proporre modalità valutative che non siano previste nel PDP/PEI;
- non dare eccessiva importanza a errori che non recano pregiudizio all'esito finale in termini di acquisizione dei contenuti disciplinari;
- la personalizzazione delle verifiche e l'utilizzo degli strumenti previsti dal PDP/PEI non vanno considerati un'agevolazione, ma un atto d'equità.

ASPETTI DA FAVORIRE DURANTE LA VALUTAZIONE

- Selezionare le competenze fondamentali tralasciando gli aspetti marginali di ogni disciplina;
- valutare sempre il rapporto tra risultato e sforzo richiesto;
- valutare in modo costruttivo, separando l'errore dal contenuto (segnare in modo diverso gli errori effettivamente legati all'oggetto della verifica da quelli di tipo strumentale);
- fornire feedback costruttivi che tengano in considerazione l'errore ma non lo enfatizzano, al fine di non inibire l'apprendimento e l'autostima dell'allievo;
- tenere presente i progressi evidenziati sia in relazione all'apprendimento sia alla maturazione personale;
- considerare l'impegno profuso pur in presenza di un livello di competenza ancora incerto.

PROVE INVALSI

ALUNNI CON DISABILITÀ

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove predisposte dall'INVALSI; possono essere previste dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove; nel caso tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe può predisporre specifici adattamenti della prova o disporre l'esonero (nota Ministeriale 1865). Le decisioni dovranno essere discusse, condivise e verbalizzate nei Consigli di Classe e di Interclasse Tecnico di febbraio.

ALUNNI CON DSA

Gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) partecipano alle prove predisposte dall'INVALSI.

I docenti contitolari di classe o il consiglio di classe possono disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il Piano Didattico Personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi per il loro svolgimento. Gli alunni con DSA frequentanti la quinta classe di scuola primaria e la terza classe di scuola secondaria di primo grado, dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Tali decisioni dovranno essere discusse, condivise e verbalizzate nei Consigli di Classe e di Interclasse Tecnico di febbraio.

Si ricorda che anche per gli alunni con DSA la partecipazione alle Prove INVALSI è requisito di ammissione all'esame di Stato (nota Ministeriale 1865).

ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Non è prevista alcuna misura compensativa/dispensativa .

Ogni anno sarà necessario un'attenta lettura del manuale di somministrazione delle prove, cui attenersi scrupolosamente. Qualora fossero previste indicazioni differenti da quelle sopra riportate, si riunirà una Commissione specifica che valuterà i singoli casi.

ESAMI DI STATO

Sulla scorta della normativa vigente (art.11 D.lgs n.62 del 13/4/2017, art. 14 DM. 741 del 03/10/2017, Nota 1865 del 2017) si condividono le seguenti indicazioni da seguire per l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

ALUNNI CON DISABILITÀ • Il Coordinatore di classe indica il numero gli alunni con BES nella presentazione della classe per il Presidente d'Esame.

- L'insegnante di sostegno stende, in collaborazione con i docenti del C.d.C., una relazione finale sul percorso fatto dall'alunno e una sintesi dei programmi didattici effettivamente svolti, che andranno presentati in sede di Preliminare al Presidente d'Esame.
- Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico.
- Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.
- Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
- Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

ALUNNI CON DSA

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il Piano Didattico Personalizzato.

Per l'esame di Stato la commissione può riservare agli alunni tempi più lunghi di quelli ordinari e consentire l'utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Per l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, nel corso della Preliminare d'esame, la Sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di quella scritta.

In sede di esame di Stato, l'alunno esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere, sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Non è prevista alcuna misura compensativa/dispensativa .

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato, con gli opportuni adeguamenti, per renderlo coerente con gli obiettivi previsti dal Piano Educativo Individualizzato (D.M. 742/17). Il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa

che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del Piano Educativo Individualizzato.

R.E.G.I.S.

Rete Educazionale per una Governance Innovativa Scolastica



**ISTITUTO
COMPENSIVO**
ARCISATE




**ISTITUTO
COMPENSIVO**
BISUSCHIO



**ISTITUTO
COMPENSIV
O**
CANELLO



**ISTITUTO
COMPENSIVO**
**INDUNO
OLONA**



**ISTITUTO
COMPENSIV
O**
MALNATE



**ISTITUTO
COMPENSIV
O**
**PORTO
CERESIO**



**ISTITUTO
COMPENSIV
O**
VIGGIÙ

LA NUOVA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado

Definizione descrittori per gli apprendimenti, per I.R.C. e criteri per la valutazione del comportamento

PREMESSA

Il Decreto legislativo n. 62/2017 e la Nota Integrativa n. 1865 del 10 Ottobre 2017, a partire dal corrente anno scolastico, hanno introdotto importanti novità relative alla valutazione e alla certificazione delle competenze nel primo ciclo e agli esami di Stato di scuola secondaria di I grado. Tali decreti, attuativi della Legge n. 107/2015, affidano ad ogni Collegio Docenti la responsabilità di definire dei descrittori sulla valutazione degli apprendimenti e del comportamento, che siano di facile accessibilità e trasparenti per le famiglie.

I descrittori degli apprendimenti si accompagneranno al tradizionale voto numerico, per meglio definirlo relativamente a conoscenze e abilità.

Non è possibile tuttavia limitare la valutazione di un alunno ad una mera media matematica di saperi, poiché la valutazione si configura come un processo che ha

funzione formativa e di orientamento ed è volta a documentare non soltanto gli esiti dell'apprendimento, ma anche lo sviluppo dell'identità personale dello studente.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Indicatore	Illustrazione
Conoscenze	<ul style="list-style-type: none"> • Contenuti disciplinari appresi
Abilità	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione e rielaborazione delle conoscenze
Linguaggio	<ul style="list-style-type: none"> • Uso di un linguaggio disciplinare specifico

CRITERI DI VALUTAZIONE ESPRESSI IN DECIMI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE

10	Conoscenze	Ha una conoscenza completa, approfondita e ben strutturata dei contenuti disciplinari.
	Abilità	Comprende e applica con sicurezza e autonomia le conoscenze in diversi contesti; le rielabora in modo originale e analitico operando collegamenti efficaci.
	Linguaggio	Si esprime con un linguaggio ricco e ben articolato, utilizzando un lessico appropriato.
9	Conoscenze	Ha una conoscenza completa e approfondita dei contenuti disciplinari.
	Abilità	Comprende e applica con sicurezza e autonomia le conoscenze in diversi contesti; le rielabora in modo personale operando collegamenti pertinenti.
	Linguaggio	Si esprime con un linguaggio ricco e ben articolato, utilizzando un lessico appropriato.

8	Conoscenze	Ha una conoscenza completa dei contenuti disciplinari.
	Abilità	Comprende e applica in modo corretto e autonomo le conoscenze in diversi contesti; le rielabora operando collegamenti adeguati.
	Linguaggio	Si esprime con un linguaggio chiaro e corretto, utilizzando un lessico appropriato.

7	Conoscenze	Ha una conoscenza globalmente corretta dei contenuti disciplinari.
	Abilità	Comprende e applica correttamente le conoscenze in contesti simili e opera semplici collegamenti.
	Linguaggio	Si esprime con un linguaggio sostanzialmente appropriato, utilizzando un lessico adeguato all'intenzione comunicativa.
6	Conoscenze	Ha una conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari.
	Abilità	Comprende globalmente e applica le conoscenze in modo mnemonico in contesti noti.
	Linguaggio	Si esprime con un linguaggio semplice, utilizzando un lessico di base e talvolta ripetitivo.
5	Conoscenze	Ha una conoscenza frammentaria dei contenuti disciplinari.
	Abilità	Comprende ed applica in modo incerto le conoscenze.
	Linguaggio	Si esprime con un linguaggio impreciso, utilizzando un lessico spesso carente.
4	Conoscenze	Ha una conoscenza lacunosa dei contenuti disciplinari.
	Abilità	Anche se guidato, rivela notevoli difficoltà nella comprensione e nell'applicazione delle conoscenze.
	Linguaggio	Si esprime con un linguaggio stentato, utilizzando un lessico poco pertinente.
3	Conoscenze	Ha una conoscenza gravemente lacunosa dei contenuti disciplinari.
	Abilità	Anche se guidato, rivela gravi difficoltà nella comprensione e non possiede la strumentalità di base.
	Linguaggio	Si esprime con un linguaggio inadeguato all'intenzione comunicativa.
2	Conoscenze	Non ha conoscenza dei contenuti disciplinari.
	Abilità	Anche se guidato, rivela gravissime difficoltà nella comprensione e non possiede alcuna strumentalità di base.
	Linguaggio	Si esprime con un linguaggio inadeguato all'intenzione comunicativa.
1	Conoscenze	Non ha conoscenza dei contenuti disciplinari.
	Abilità	Anche se guidato, rivela gravissime difficoltà nella comprensione e non possiede alcuna strumentalità di base.
	Linguaggio	Si esprime con un linguaggio inadeguato all'intenzione comunicativa.

Indicatori per la valutazione della RELIGIONE CATTOLICA

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Conosce espressioni, documenti e contenuti essenziali della Religione Cattolica |
| <ul style="list-style-type: none">• Rispetta ed apprezza i valori etici e religiosi nell'esistenza delle persone e nella storia dell'umanità |

Tabella di corrispondenza tra giudizio sintetico -indicatori

Otti mo	<ul style="list-style-type: none">• Ha una conoscenza approfondita di espressioni, documenti e contenuti della religione cattolica ed opera efficaci collegamenti disciplinari• Partecipa in modo attivo e vivace a tutte le proposte• È aperto al dialogo educativo; rispetta le idee; riflette sugli argomenti in modo critico
Distinto	<ul style="list-style-type: none">• Ha piena conoscenza di espressioni, documenti e contenuti disciplinari della religione cattolica• Partecipa con motivazione alle differenti proposte• Utilizza un linguaggio preciso; è disponibile al confronto e al dialogo
Buo no	<ul style="list-style-type: none">• Rivela conoscenze adeguate di espressioni, documenti e contenuti disciplinari della religione cattolica• Partecipa spontaneamente e con pertinenza alle proposte• Si impegna per dare il proprio contributo nei dialoghi e nei confronti
Sufficiente	<ul style="list-style-type: none">• Conosce con sufficiente precisione espressioni, documenti e contenuti disciplinari della religione cattolica• Partecipa saltuariamente alle attività in classe• È disponibile al dialogo e al confronto, se stimolato; si adegua alle idee degli altri.

Non sufficiente

- Conosce in modo molto superficiale espressioni, documenti e contenuti della religione cattolica
- Fatica ad applicare le sue conoscenze nel rispetto dei valori etici
- Non partecipa alle attività e non dialoga sugli argomenti presentati

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

COMPETENZE DI CITTADINANZA	LIVELLO DI PADRONANZA			
	INIZIALE	BASE	INTERMEDIO	AVANZATO
Prendersi cura di sé e degli altri e dell'ambiente	<ul style="list-style-type: none"> Non sempre ha cura e rispetto di sé; comprende a fatica l'uso adeguato di materiali, risorse, strumenti propri e comuni. Va sollecitato al rispetto dei compagni e del personale scolastico. Fatica a rispettare le regole stabilite per ogni spazio della scuola; va guidato ad acquisire consapevolezza verso l'ambiente come bene comune. 	<ul style="list-style-type: none"> Generalmente ha cura e rispetto di sé; utilizza con sufficiente riguardo materiali, risorse, strumenti propri e comuni. Rispetta sufficientemente i compagni e il personale scolastico, assumendo atteggiamenti e comportamenti adeguati. Non sempre si adegua alle regole stabilite per ogni spazio della scuola; sa che l'ambiente è un bene comune e quasi sempre lo rispetta. 	<ul style="list-style-type: none"> Ha cura e rispetto di sé come presupposto di un sano stile di vita; utilizza correttamente materiali, risorse, strumenti propri e comuni. Rispetta i compagni e il personale scolastico, assumendo atteggiamenti e comportamenti corretti Rispetta le regole stabilite per ogni spazio della scuola; sa che l'ambiente è un bene comune e ne ha cura. 	<ul style="list-style-type: none"> Ha sempre cura e rispetto di sé come presupposto di un sano e consapevole stile di vita; utilizza con riguardo materiali, risorse, strumenti propri e comuni. Rispetta in ogni situazione i compagni e il personale scolastico, assumendo atteggiamenti e comportamenti corretti e responsabili. Rispetta sempre le regole stabilite per ogni spazio della scuola; è consapevole che l'ambiente è un bene comune e si impegna per salvaguardarlo.
Assumere atteggiamenti cooperativi e collaborativi	<ul style="list-style-type: none"> Si mostra poco collaborativo e disponibile verso i compagni. Fatica a riconoscere il ruolo dell'insegnante e ad essere rispettoso nei suoi confronti. 	<ul style="list-style-type: none"> Nella maggior parte dei casi instaura relazioni positive con i compagni. Si adegua al ruolo dell'insegnante rapportandosi se necessario. 	<ul style="list-style-type: none"> Instaura relazioni positive con i compagni. Riconosce il ruolo dell'insegnante; collabora spontaneamente relazionandosi con atteggiamenti di rispetto e fiducia. 	<ul style="list-style-type: none"> In ogni situazione instaura rapporti collaborativi con i compagni esercitando una leadership positiva. È consapevole del ruolo dell'insegnante; collabora fattivamente relazionandosi con atteggiamenti di stima e fiducia.
Agire in modo consapevole e responsabile	<ul style="list-style-type: none"> Partecipa in modo saltuario anche se sollecitato. 	<ul style="list-style-type: none"> Partecipa alla vita scolastica selettivamente e solo su sollecitazione. 	<ul style="list-style-type: none"> Partecipa alla vita scolastica in modo attivo, interessato e abbastanza responsabilmente. 	<ul style="list-style-type: none"> Partecipa alla vita scolastica apportando un contributo costruttivo, personale, cooperativo e responsabile.

<p>Essere autonomi nella gestione di sé e del proprio lavoro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Va stimolato a svolgere lavori e attività assegnati; è poco disponibile a seguire le indicazioni dei docenti. • E' spesso sprovvisto degli strumenti operativi per eseguire il proprio lavoro. 	<p>Svolge i lavori e le attività assegnati.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizza su indicazione gli strumenti operativi per eseguire il proprio compito; fatica a trovare soluzioni adeguate in autonomia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Svolge con regolarità lavori e attività assegnati. • Utilizza gli strumenti operativi adeguati al proprio lavoro; trova soluzioni corrette usando conoscenze e abilità acquisite. 	<ul style="list-style-type: none"> • Svolge con regolarità, cura e precisione qualsiasi lavoro e attività assegnati. • Utilizza con consapevolezza gli strumenti operativi adeguati al proprio lavoro; trova soluzioni efficaci e personali mettendo in gioco le proprie conoscenze e abilità.
---	---	--	--	--

